Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 6 settembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r, — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il numero di c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, è stato sostituito dal numero 00387001.

Pertanto, onde evitare ritardi o disguidi, si prega di effettuare i versamenti sul nuovo numero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1977, n. **664.**

Proroga della delega di cui all'articolo 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183, riguardante il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La delega conferita al Governo dall'articolo 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è prorogata per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. **665.**

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, degli automobile clubs provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che gli enti pubblici « automobile clubs provinciali » sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

Gli enti pubblici « automobile clubs provinciali » sono dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, e sono inseriti nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

La dizione « Automobile clubs d'Italia » (ACI) contenuta nella categoria IV della tabella sopra citata è sostituita con quella di « Automobile club d'Italia (ACI) e automobile clubs provinciali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — ANTONIOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. **666**.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania » è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania » è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. **667**.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ed è inserito nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. **668**.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente per le scuole materne della Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Ente per le scuole materne della Sardegna » è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'Ente per le scuole materne della Sardegna è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ed è inserito nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. **669**.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'ente pubblico « Consorzio del canale Milano-Cremona-Po » è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'interno e per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Consorzio del canale Milano-Cremona-Po » è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — GULLOTTI — COSSIGA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. **670**.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Aero club d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'ente pubblico « Aero club d'Italia », nella sua attuale struttura che esclude gli aero clubs locali quali associazioni private non riconosciute, è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la difesa, per i trasporti e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Aero club d'Italia », nella sua attuale struttura che esclude gli aero clubs locali quali associazioni private non riconosciute, è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ed è inserito nella categoria V della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — LATTANZIO — RUFFINI — ANTONIOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. **671**.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni » è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni » è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1977, n. **672.**

Autorizzazione alla fondazione « Centro di addestramento professionale "Alberto Simonini" », in Reggio Emilia, ad acquistare un immobile.

N. 672. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la fondazione « Centro di addestramento professionale "Alberto Simonini" », in Reggio Emilia, viene autorizzata ad acquistare dalla S.p.a. « Allestimento aree industriali » di Reggio Emilia rappresentata all'atto dal consigliere procuratore rag. Walter Forti, al prezzo di L. 8.176.650, l'appezzamento di terreno ubicato in località Mancasale di Reggio Emilia, destinato ad edificazione industriale secondo il piano regolatore generale e così da iscriversi al catasto terreni: mappale 43688 (ex 43688/a) are 23,25; mappale 43962 (ex 43688/b) are 5,44 giusto le formalità di frazionamento di cui al tipo n. 145/1074 approvate dall'ufficio tecnico erariale il 20 maggio 1974; l'acquisto è stato effettuato come da contratto condizionato di compravendita rogato in data 20 maggio 1974, n. 7220 di repertorio per notar Salvatore Aloisio del distretto di Reggio Emilia e registrato al n. 2916 in data 31 maggio 1974 e l'immobile è stato destinato alla edificazione di strutture decentrate della fondazione suddetta.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1977
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1977, n. **673.**

Autorizzazione all'associazione « Casa di carità arti e mestieri », in Torino, ad accettare una donazione.

N. 673. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a parziale rettifica ed integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1975, n. 652, l'associazione « Casa di carità arti e mestieri », in Torino, viene autorizzata ad accettare la donazione, da parte dell'Opera diocesana della prevenzione della fede di Torino, dello stabile e del terreno ubicati in via Bosconero n. 6 distinto nella mappa catastale governativa terreni dell'ufficio tecnico erariale al foglio 52 con n. 18/C e alla mappa indicativa del nuovo catasto edilizio urbano con i numeri 26, 27, 28 e 162 dello stesso foglio 52 di mappa ed estesamente descritto nell'atto di donazione del 30 novembre 1971, a rogito notar Billia in Torino, n. 40953/20460 di repertorio, e registrato il 14 dicembre 1971 al n. 39656, vol. 1197.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1977
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 29

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1977.

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 17 settembre 1971, con il quale il comune di Francavilla Fontana per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura, è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 95.000.000 ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 8.073.000 per anni 15, pari all'85% del rateo di ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione 3 marzo 1975, n. 144, della giunta municipale di Francavilla Fontana, ratificata dal consiglio comunale con deliberazione 29 aprile 1975, n. 185;

Vista la decisione con la quale la sezione provinciale di controllo di Brindisi approva la deliberazione comunale riguardante la assunzione di un mutuo di lire 55.000.000 per il completamento dell'edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Francavilla Fontana il nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Ugo Lonoce il comune di Francavilla Fontana è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di

L. 55.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Francavilla Fontana un contributo straordinario nella misura di L. 5.550.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni 15.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1974 e fino all'esercizio 1988.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno dal periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Francavilla Fontana, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 14 marzo 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1977
Registro n. 19 Giustizia, foglio n. 281

(9325)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Riconoscimento di quattro selezioni clonali di varietà di viti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, relativo all'accertamento delle selezioni clonali delle varietà di viti;

Vista l'istanza dell'istituto tecnico agrario statale « Celso Uppiani » di Ascoli Piceno;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi viticoli e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità delle seguenti selezioni clonali di vitigni ad uve da vino, effettuate dall'istituto tecnico agrario Statale « Celso Uppiani » di Ascoli Piceno:

1) Sangiovese n. - Clone AP - SG1
2) Sangiovese n. - Clone AP - SG2
3) Montepulciano n. - Clone AP - MP1
4) Montepulciano n. - Clone AP - MP3

Art. 3.

Le predette selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

L'istituto tecnico agrario statale « Celso Uppiani » di Ascoli Piceno è incaricato della conservazione in purezza delle selezioni clonali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(9211)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 maggio 1974, contenente disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del precitato regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2421, che dà facoltà al Ministro per le corporazioni, le cui competenze, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sono state ripartite tra il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di stabilire, agli effetti della prevenzione contro gli infortuni del lavoro regolata dal regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, norme tecniche in materia di apparecchi a pressione non rientranti nelle ipotesi previste dalle disposizioni in vigore;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974, concernente norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione;

Sentito il consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Ravvisata la necessità di aggiornare la normativa vigente in armonia alle esigenze postulate dal progresso tecnico;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 9 e 51 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 sono così modificati:

Art. 9. — I recipienti della classe *c*) di cui all'art. 6 sono soggetti oltre che alle disposizioni previste dagli articoli 1 e 8 del presente decreto, agli obblighi di cui al cap. III, sezione 2ª, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e devono subire annualmente una verifica di esercizio e, almeno ogni dieci anni, una verifica completa.

L'A.N.C.C. può ridurre l'intervallo decennale di cui al precedente comma nel caso di recipienti contenenti fluidi corrosivi in relazione al tipo di materiale costituente l'apparecchio considerato.

I recipienti della classe *c*) di cui sopra saranno sottoposti all'esame dell'efficienza delle valvole di sicurezza ogni due anni a condizione che:

1) la taratura delle valvole di sicurezza, alla presenza di un tecnico dell'A.N.C.C., venga effettuata ad intervalli di tempo di due anni;

2) la natura del fluido da scaricare sia tale da non pregiudicare la efficienza delle valvole di sicurezza, tenuto conto delle caratteristiche dei materiali costituenti le valvole stesse;

3) l'impianto sia dotato di dispositivi che realizzino le condizioni di cui al primo comma dell'art. 17 la cui affidabilità sia indicata in una relazione tecnica presentata dall'utente;

4) in sede di verifica di esercizio venga accertato, anche attraverso l'esame delle registrazioni disponibili presso l'impianto, che la funzione dei sistemi di regolazione e controllo sia rimasta invariata rispetto alle indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata dall'utente.

Art. 51 - Apparecchi facenti parte di impianti a ciclo continuo. — Per gli apparecchi a vapore e per i recipienti di gas compressi, liquefatti o disciolti facenti parte di impianti a ciclo continuo può essere concesso, su domanda tecnicamente motivata, l'esonero dall'esame annuale dell'efficienza delle valvole di sicurezza a condizione che:

1) la taratura delle valvole di sicurezza, in presenza di un tecnico dell'A.N.C.C., venga effettuata ad intervalli di tempo di tre anni; sono ammessi intervalli di tempo superiori ai tre anni su parere favorevole del consiglio tecnico dell'A.N.C.C. nel caso di cicli funzionali che eccezionalmente superino i tre anni di durata;

2) la natura del fluido sia tale da non pregiudicare l'efficienza delle valvole di sicurezza, tenuto conto delle caratteristiche dei materiali costituenti le valvole stesse;

3) l'impianto sia dotato di dispositivi che realizzino le condizioni di cui al primo comma dell'art. 17, la cui affidabilità sia indicata nella relazione tecnica presentata dall'utente all'atto della domanda;

4) in sede di verifica di esercizio venga accertato, anche attraverso l'esame delle registrazioni disponibili presso l'impianto, che la funzione dei sistemi di regolazione e controllo sia rimasta invariata rispetto alle indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata dall'utente.

I recipienti di stoccaggio di gas compressi, liquefatti o disciolti, posti al servizio del ciclo continuo, si considerano a tutti gli effetti come facenti parte del ciclo.

Per gli apparecchi a vapore inseriti in detti impianti può altresì essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla effettuazione della visita interna di scadenza biennale e della prova idraulica decennale a condizione che:

il fluido contenuto non sia corrosivo in relazione al tipo di materiale costituente l'apparecchio considerato;

venga eseguita annualmente una prova a caldo e ogni dieci anni una verifica completa ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9332)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1977.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali raccordati Rogoredo, in Milano, ad istituire e gestire un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la domanda prodotta dalla S.p.a. Magazzini generali raccordati Rogoredo, in data 28 febbraio 1976;

Considerato che la suddetta società è proprietaria di una vasta area, comprensiva della superficie destinata a magazzini generali in Milano, via Toffetti, 94;

Considerato altresì che la sezione doganale Rogoredo è ubicata negli impianti di proprietà dei magazzini generali predetti;

Decreta:

Articolo unico

La S.p.a. Magazzini generali raccordati Rogoredo di Milano è autorizzata a gestire, presso i propri impianti ubicati in Milano, via Toffetti ai numeri civili 31, 90, 94, 98 e 100, un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

All'espletamento delle operazioni doganali nell'ambito del centro predetto provvede la sezione doganale di Rogoredo, dipendente dalla dogana di Milano I.

Roma, addì 8 agosto 1977

p. *Il Ministro*: TAMBRONI ARMAROLI

(9455)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1977.

Approvazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante: « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 11, 12 e 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante norme sulla « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza »;

Vista la legge 5 giugno 1974, n. 412, concernente la ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale in data 10 gennaio 1977 che sostituisce le tabelle 4 e 5 della Farmacopea ufficiale VIII edizione;

Sentiti i pareri espressi dal comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 8 della citata legge n. 685 e dal Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Sono approvate le tabelle allegate al presente decreto contenenti le sostanze stupefacenti e psicotrope e loro preparazioni.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1977

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

TABELLA I

a) Acetildiidrocodeina: 6-acetil-7,8-diidro-codeina
Acetorfina
Alcaloidi totali dell'oppio
Alfacetilmetadolo
Alfameprodina
Alfametadolo
Alfaprodina
Allilprodina
Anileridina
Benzitramide: 1-(3-ciano-3,3 difenilpropril)-4-(2 ossi-3-propionil-1-benzimidazolinil) piperidina
Benzetidina
Benzilmorfina
Betacetilmetadolo
Betameprodina
Betametadolo
Betaprodina
Butirrato di diossafetile: 4-morfolino-2,2-difenilbutirrato di etile
Chetobemidone
Clonitazene
Codeina
Codossima
Desomorfina
Destromoramide: D-3-metil-2,2-difenil-4-morfolinobutirrilpirrolidina
Destromoramide intermedio: acido 2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropancarbossilico
Diampromide: N-(2-(metilfenetilammino) propil) propionanilide
Dietiltiambutene
Diidrocodeina
Diidromorfina
Difenossilato: estere etilico dell'acido 1-(3,3-difenil-3-cianopropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico
Difenossina
Dimefeptanolo: 6-dimetilammino-4,4-difenil-3-eptanolo
Dimenossadolo: 1-etossi-1,1-difenilacetato di N, N-dimetilaminoetile
Dimetiltiambutene
Dipipanone: 6-piperidino-4,4-difenil-3-eptanone
Drotebanolo
Eroina
Etilmetiltiambutene
Etilmorfina
Etonitazene: 1-dietil amminoetil-2-(4-etossibenzil)-5-nitrobenzimidazolo
Etorfina: 7,8-diidro-7-(1-idrossi-1-metilbutil)-6-metil-6,14-endoetenmorfina
Etosseridina: estere etilico dell'acido 1-(2-(2-idrossietossi) etil)-4-fenil-piperidin-4-carbossilico
Fenadoxone: 4,4-difenil-6-morfolino-3-eptanone
Fenampromide
Fenazocina
Fenomorfano
Fenoperidina
Fentanile
Folcodina: 3-morfoliniletilmorfina
Furetedina
Idrocodone
Idromorfinolo
Idromorfone
Idrossipetidina
Isometadone
Levofenacilmorfinano
Levometorfano
Levomoramide
Levorfanolo
Metazocina
Metadone
Metadone intermedio
Metildesorfina
Metildiidromorfina
Metopone
Mirofina
Morferidina
Morfina
Morfina metilbromuro ed altri derivati morfinici ad azoto pentavalente, tra i quali particolarmente i derivati N-ossimorfinici (quale la N-ossicodeina)
Nicocodina: 6-nicotinilcodeina
Nicodicodina
Nicomorfina
Noracimetadolo
Norcodeina
Norlevorfanolo
Normetadone
Normorfina
Norpipanone
Oppio
Ossicodone
Ossimorfone
Paglia di papavero
Petidina
Petidina intermedio A: 1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina
Petidina intermedio B: estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico
Petidina intermedio C: acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico
Piminodina
Piritramide: ammide dell'acido 1-(3 ciano-3,3 difenilpropil)-4-(1-piperidino)-4-piperidincarbossilico
Proeptazina

Properidina
Propiram
Racemetorfano
Racemoramide
Racemorfano
Tebacone
Tebaina
Trimeperidina

b) Coca foglie
Cocaina
Ecgonina

c) Amfetamina
Dexamfetamina
Fenmetrazina
Metamfetamina
Metilfenidato
STP, DOM: 2-amino2-(2,5-dimetossi 4-metil)fenilpropano

e) DET: N, N-dietiltriptamina
DMT: N, N-dimetiltriptamina
Acetildietilamide dell'acido D-lisergico
Amide dell'acido D-lisergico
Lisergice (LSD): dietilamide dell'acido D-lisergico
Monoetilamide dell'acido D-lisergico
Morfolide dell'acido D-lisergico
Pirrolilide dell'acido D-lisergico
Dietilamide dell'acido D-1-metil-lisergico
Monoetilamide dell'acido D-1-metil-lisergico
Mescalina: 3, 4, 5-trimetossifenetilamina-metil mescalina, trimetossiamfetamina, TMA: 3, 4, 5-trimetossi-metilfenetilamina
Peyotl
Psilocibina: estere fosforico della 4-idrossi-N, N-dimetiltriptamina
Psilocina: 4-idrossi-N, N-dimetiltriptamina
Funghi del genere strofaria, conocybe e psilocybe

f) L-9-trans-tetraidrocannabinolo
L-8-trans-tetraidrocannabinolo
DMHP: 1-idrossi-3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro 6,6,9-trimetil-6H-dibenzo b,d pirano
Paraesil: 1-idrossi-3-n-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo b,d pirano

g) Fenciclidina: 1-(1'-fenilcicloesil) piperidina

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella tabella, in tutti i casi in cui esse possono esistere, salvo che non ne sia fatta espressa eccezione.

Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino già in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compreso i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella fatta eccezione di quelle comprese nella tabella V.

Sono espressamente esclusi dalla presente tabella: Destrometorfano e Destrorfano.

TABELLA II

Foglie e infiorescenze di cannabis indica, resina di cannabis, olio di cannabis.

TABELLA III

Amobarbitale
Ciclobarbitale
Eptabarbitale: acido 5-etil-5-ciclopenten-1-il barbiturico
Pentobarbitale
Secobarbitale
Glutetimide
Metaqualone

I sali delle sostanze di cui sopra, in tutti i casi in cui possono esistere.

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella fatta eccezione di quelle comprese nella tabella V.

TABELLA IV

Acido 5-allil-5-(betaidrossipropil)-barbiturico
Acido 1-(N-dietilmetiletilammonio ioduro)-5-etil-5 fenil barbiturico
Acido 5-etil-5-crotil-barbiturico
Allobarbitale
Amfepramone
Barbitale
Brallobarbitale: acido 5-allil-5-(2-bromoallil) barbiturico
Butalbitale
Butobarbitale: acido 5-butil-5-etil barbiturico
Destropropossifene
Etclorvinolo: 3-etilclorovinil-etinilcarbinolo
Etinamato: carbamato di 1-etil cicloesile
Fencanfamina: 2-etilamino-3-fenil-norcanfano
Fendimetrazina
Fenobarbitale
Fentermina
Metarbitale: acido 5-5-dietil-1-metil-barbiturico
Metilfenobarbitale
Metilprilone: 3,3-dietil-5-metil-piperidin-2, 4-dione
Pentazocina
Pipradolo
Prolintano: 1-fenil-2-pirrolidin-pentano
Secbutobarbitale: acido 5-etil-5-sec-butil barbiturico

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella fatta eccezione di quelle comprese nella tabella V.

TABELLA V

a) Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze compreso tra l'1% ed il 2,5% p/p espresso come base anidra; le suddette preparazioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo come base anidra inferiore all'1% p/p o una quantità non superiore a 0,01 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,02 g per unità di somministrazione per via rettale.

Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05% p/p espresso come base anidra; le suddette preparazioni devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

b) Preparazioni di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1% della quantità di difenossilato.

c) Preparazioni di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantità di solfato di atropina pari al 5% della quantità di difenossina.

d) Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile le quali contengono destropropossifene in associazione con altri principi attivi.

e) Preparazioni che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa.

f) Preparazioni le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle tabelle III e IV.

Le preparazioni incluse nella presente tabella sono soggette per quanto si riferisce al tipo di ricetta medica, a quanto disposto dalle tabelle 4 e 5 della Farmacopea ufficiale.

TABELLA VI

Bromazepam
Camazepam: 7-cloro-1-metil-5-fenil-3 dimetilcarbamoilossi-1,3-diidro-2H-1,4 benzodiazepin-2-one
Clonazepam
Clorazepato: 7-cloro-2,3-diidro-2,2-dridrossi-5-fenil-1H-1,4 benzodiazepin-3-carbossilato
Clordiazepossido
Clossazolam: 10-Cloro-11b (2-clorofenil)-2,3,5,6,7,11b-esaidrobenzo-(6,7)-1,4-diazepino-(5,4b) ossazolo-6-one
Desmetildiazepam: 7-cloro-5-fenil-3H-1,4 benzodiazepin 2-(1H)-one
Diazepam
Flunitrazepam: 5-(o-fluorfenil)-2,3-diidro-1-metil-7-nitro-1H-1,4-benzodiazepin-2-one
Flurazepam
Lorazepam
Medazepam
Metilossazepam
Nitrazepam
Ossazepam: 7-Cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Pinazepam
Prazepam
Temazepam
Meclofenossato: 1-((4-clorofenossi)-acetil)-2-dimetilamino-etanolo
Meprobamato
Pemolina

La prescrizione delle preparazioni per uso iniettabile contenenti le suddette sostanze è soggetta alle norme previste dalla tabella 5 della Farmacopea ufficiale.

(9453)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1977.

Delega di competenze del Ministro per il commercio con l'estero alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE).

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1977, n. 227;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando i termini di iniziativa bancaria, è delegata alla SACE la facoltà di rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta prescritti dalle vigenti disposizioni valutarie, nonchè gli affidamenti in ordine alle operazioni di seguito indicate per le quali viene richiesta anche la garanzia assicurativa statale:

1) esportazioni di merci che comportino dilazioni di pagamento fino a cinque anni dalla data delle relative operazioni doganali ovvero, se previsto contrattualmente, dalla data dell'accettazione o del collaudo;

2) trasformazione in definitiva di merci esportate in regime di temporanea, che comportino dilazioni di pagamento fino a cinque anni dalla data della trasformazione in definitiva o dalla data di perfezionamento del contratto;

3) prestazioni di servizi, di studi e di progettazioni, che comportino dilazioni di pagamento fino a cinque anni dalla data della prestazione ovvero, se previsto contrattualmente, dalla data della consegna o dell'accettazione;

4) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, che comportino dilazioni di pagamento fino a cinque anni dalla data della consegna ovvero, se previsto contrattualmente, dalla data dell'accettazione o del collaudo;

5) esportazioni di prodotti nazionali in conto deposito o in conto commissione per la vendita, con impegno di regolamento fino a cinque anni dalla data delle relative operazioni doganali;

6) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, con durata massima non superiore a cinque anni;

7) linee di credito a breve termine concesse da aziende di credito a banche estere, legate a forniture di merci, servizi, studi e progettazioni italiani e all'esecuzione di lavori all'estero da parte delle imprese nazionali;

8) finanziamenti a breve termine in valuta estera, accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi;

9) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni, che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente alle operazioni di cui ai precedenti punti 1), 3) e 4).

Art. 2.

Alla SACE è altresì delegata la facoltà di rilasciare gli altri provvedimenti valutari eventualmente necessari per l'espletamento delle operazioni di cui al precedente art. 1, numeri 1), 3) e 4), ivi compresi le autorizzazioni, i nulla osta e gli affidamenti per i pagamenti anticipati oltre i termini di iniziativa bancaria.

Art. 3.

Resta ferma la competenza ministeriale per il rilascio di autorizzazioni valutarie e merceologiche per merci comprese in tabella export.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 24 ottobre 1977.

Roma, addì 31 agosto 1977

Il Ministro: OSSOLA

(9454)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1617/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere al Catholic Relief Service, a favore di alcune categorie della popolazione del Cile, a titolo di aiuto alimentare d'urgenza, nel quadro del regolamento (CEE) n. 1299/76.

Regolamento (CEE) n. 1618/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere al Catholic Relief Service, a favore di alcune categorie della popolazione del Cile, a titolo di aiuto alimentare d'urgenza, nel quadro del regolamento (CEE) n. 2018/76.

Regolamento (CEE) n. 1619/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, che fissa le norme generali relative alla fornitura di butteroil al Catholic Relief Service, a favore di alcune categorie della popolazione del Cile, nell'ambito del programma di aiuto alimentare per i 1977.

Regolamento (CEE) n. 1620/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano.

Regolamento (CEE) n. 1621/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 1622/77 della commissione, del 20 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1623/77 della commissione, del 20 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1624/77 della commissione, del 20 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1625/77 della commissione, del 20 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1626/77 della commissione, del 19 luglio 1977, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.

Regolamento (CEE) n. 1627/77 della commissione, del 20 luglio 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 1628/77 della commissione, del 20 luglio 1977, che definisce il metodo di determinazione della qualità panificabile minima del frumento tenero.

Regolamento (CEE) n. 1629/77 della commissione, del 20 luglio 1977, recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile.

Regolamento (CEE) n. 1630/77 della commissione, del 20 luglio 1977, che stabilisce l'applicazione, all'inizio della campagna 1977-78, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero panificabile.

Regolamento (CEE) n. 1631/77 della commissione, del 20 luglio 1977, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1790/76 per quanto concerne la data limite per il deposito delle dichiarazioni di superfici di semina per la soia per la campagna 1977-78.

Regolamento (CEE) n. 1632/77 della commissione, del 20 luglio 1977, che completa il regolamento (CEE) n. 1799/76, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino.

Regolamento (CEE) n. 1633/77 della commissione, del 20 luglio 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 192/75 che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 1634/77 della commissione, del 19 luglio 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco.

Regolamento (CEE) n. 1635/77 della commissione, del 20 luglio 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica della sottovoce doganale 70.14 A II, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1636/77 della commissione, del 20 luglio 1977, che stabilisce misure di salvaguardia applicabili alla importazione di pesche originarie della Grecia.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1569/77 della commissione, dell'11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 174 del 14 luglio 1977).

Pubblicati nel n. L 181 *del* 21 *luglio* 1977.

(18/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « Opera Immacolata Concezione », in Padova, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1977, registro n. 18 Interno, foglio n. 364, l'associazione « Opera Immacolata Concezione », in Padova, è stata autorizzata, sulla proposta del Ministro per l'interno, ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Amelia Piccoli.

(9345)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di ragioneria generale ed applicata (raddoppio) presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma è vacante la cattedra di ragioneria generale ed applicata (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9483)

Autorizzazione all'Università di Milano ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 9 giugno 1977, n. 4363, l'Università di Milano è stata autorizzata ad acquistare un complesso immobiliare sito in Segrate (Milano), via Raffaello Sanzio n. 4, del valore di L. 540.000.000, da destinare a sede del Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica e di istituti universitari.

(9340)

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Parma 7 luglio 1977, n. 3380, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di diverse opere d'arte contemporanea da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione visiva, dipartimento d'arte contemporanea, della Università stessa.

(9341)

Autorizzazione al conservatorio di musica «Nicolò Paganini» in Genova, ad accettare un lascito

Con decreto del prefetto della provincia di Genova 28 febbraio 1977, n. 1154, il conservatorio di musica «Nicolò Paganini», in Genova, viene autorizzato ad accettare il lascito disposto dalla sig.ra Bonora Paola ved. Geranzani con testamento olografo pubblicato a rogito notaio Gerolamo Luigi Schiaffino in data 17 aprile 1976, consistente in un clavicembalo marca Naupert-Bemberh-Nurnberg, un amplificatore, una lampada, tre leggii, uno sgabello, tre quadri ed una maschera di bronzo di Beethoven.

(9339)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 19

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 434 Mod. rend. 5%. — Data: 28 marzo 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Bologna. — Intestazione: Franzoni Lorenzo, nato a Bologna il 28 aprile 1902. — Titoli del debito pubblico al portatore: 1. — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1799 Mod. rend. 5%. — Data: 7 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Napoli. — Intestazione: Mone Carlo, nato a Piana di Caiazzo (Caserta) il 20 marzo 1910. — Titoli del debito pubblico al portatore: 1. — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 Mod. rend. 5%. — Data: 13 settembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Bologna. — Intestazione: Bertossa Maria, nata a Montona (Jugoslavia) il 22 maggio 1927. — Titoli del debito pubblico al portatore: 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8246)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con le seguenti circolari:

A 360 dell'8 agosto 1977 recante modifiche alla circolare «Transazioni invisibili e disposizioni varie»;

A 361 dell'11 agosto 1977 relativa alle garanzie bancarie passive.

(9344)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Helicide dell'impresa Unione commerciale italiana - S.p.a., in Genova.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Helicide concessa all'impresa Unione commerciale italiana - S.p.a., in Genova, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9342)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Helicyan dell'impresa Cyanamid Italia - S.p.a., in Catania.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Helicyan concessa all'impresa Cyanamid Italia - S.p.a., viale Libertà, 137, Catania, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9343)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Monzuno

Con deliberazione della giunta regionale 5 luglio 1977, n. 2099 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto 27 luglio 1977, prot. n. 3362/3281) è stato approvato il piano economico per l'edilizia popolare del comune di Monzuno (Bologna) adottato con deliberazione consiliare 28 novembre 1975, n. 136.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9105)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/274 del 14 maggio 1932, con il quale il cognome del sig. Pirjevec Giuseppe, nato a Sesana il 28 dicembre 1876, venne ridotto nella forma italiana di «Pierazzi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Vanda, Miroslao ed Olga Elisabetta;

Vista la domanda di data 6 agosto 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Pierazzi Giuseppe, nato a Trieste il 1° giugno 1940 e qui residente, in via Commerciale, 76, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Pirjevec», posseduto dal padre Miroslao prima dell'emanazione del decreto sopra indicato;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Miroslao, sig. Pierazzi Giuseppe, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Pirjevec».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 25 agosto 1977

Il prefetto: MOLINARI

(9488)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Campobasso

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Campobasso, rimasto vacante a seguito della mancata nomina dell'unico candidato partecipante al precedente concorso bandito con decreto ministeriale 10 aprile 1976 (cfr. decreto ministeriale 22 marzo 1977, registrato il 23 aprile 1977);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Campobasso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 30 giugno 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 161.

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di NAPOLI

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Campobasso, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 6 settembre 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9048)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli *statistici* dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 26-27 del 24 *giugno-1° luglio 1976*, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976, registro n. 32 Istruzione, foglio n. 114, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1974.

(9351)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, ad un posto di pittore e verniciatore in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 24-25 del 10-17 giugno 1976, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 42 Istruzione, foglio n. 15, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, ad un posto di pittore e verniciatore in prova (operaio di 1ª categoria specializzato) nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1974.

(9352)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 89/San. in data 25 maggio 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di medico condotto vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1975;

Considerato doversi provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate e dall'ordine dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella commissione giudicatrice;

Considerato che i posti messi a concorso col bando di cui in epigrafe sono contenuti entro i limiti numerici di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

Visto il decreto di delega n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nella premessa è costituita come segue:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale;

Peruzzo prof. Luciano, primario chirurgo dell'ospedale S. Anna di Como;

Piovella prof. dott. Carlo, primario medico dell'ospedale di Lecco;

Piantieri dott. Guerino, medico provinciale, facente funzioni, di Varese;

Ceresa dott. Ferruccio, medico condotto di Oggiono.

Segretario:

Culotta Rosario, funzionario dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 20 giugno 1977

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
URSO

(9353)

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 74 del 31 ottobre 1975, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciannove posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1974;

Visto il proprio decreto n. 86 in data 26 aprile 1976, cui sono stati ammessi venticinque candidati al concorso in parola;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice costituita con proprio decreto n. 110 dell'11 ottobre 1976;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Considerato che i posti messi a concorso col bando di cui in epigrafe sono contenuti entro i limiti numerici di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visti i propri decreti n. 1383 e n. 529 rispettivamente in data 11 settembre 1975 e 22 marzo 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nei concorso di cui alle premesse:

1) Mansi Marcello	punti	67,190
2) Principi Geremia	»	65,337
3) Casartelli Graziano	»	64,100
4) Troiano Vincenzo	»	63,430
5) Nucera Antonio	»	59,570
6) Sassi Ulisse	»	55,050
7) L'Ala Giovanni	»	54,631
8) Papalco Pasquale	»	53,684
9) Lo Curto Aldo	»	53,505
10) Gentili Spinola Gentile Andrea	»	53,000
11) Attanasio Antonio	»	52,278
12) Monteleone Francesco	»	52,000
13) Torbioni Guglielmo	»	48,000
14) Alfonsi Pietro	»	47,108
15) Scandurra Pasquale	»	44,733

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 15 giugno 1977

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
URSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 161 del 15 giugno 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 74 del 31 ottobre 1975, per diciannove posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1974;
Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;
Considerato che i posti messi a concorso col bando di cui in epigrafe sono contenuti nei limiti numerici di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visti i propri decreti n. 1383 e n. 529 rispettivamente in data 11 settembre 1975 e 22 marzo 1976;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Mansi Marcello: consorzio Carugo-Arosio;
2) Principi Geremia: Lecco 2ª condotta;
3) Casartelli Graziano: consorzio Villaguardia - Montano Lucino;
4) Troiano Vincenzo: consorzio Capiago Intimiano Montorfano;
5) Nucera Antonio: consorzio Castiglione Intelvi - Casasco - Cerano - Dizzasco;
6) Sassi Ulisse: Olgiate Comasco;
7) L'Ala Giovanni: consorzio Binago - Solbiate;
8) Papaleo Pasquale: Costamasnaga;
9) Lo Curto Aldo: Canzo;
10) Gentili Spinola Gentile Andrea: Esino Lario;
11) Attanasio Antonio: consorzio Mandello Lario - Abbadia Lariana;
12) Alfonsi Pietro: consorzio Introbio - Pasturo Primaluna;
13) Scandurra Pasquale: consorzio Blevio - Torno.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 15 giugno 1977

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
URSO

(9355)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di direttore sanitario;
un posto di assistente del reparto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(9522)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. SALESI » DI ANCONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(9437)

OSPEDALE DI ESTE

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(9470)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DECOLLATO - ANDOSILLA » DI CIVITA CASTELLANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;
un posto di direttore della farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civita Castellana (Viterbo).

(9468)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI MELFI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione autonoma di ortopedia;
un posto di aiuto della sezione autonoma di pediatria;
un posto di aiuto del servizio di anestesia;
un posto di aiuto del servizio trasfusionale;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente del servizio di rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(9436)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di immunoematologia e trasfusione;
un posto di aiuto e un posto di assistente pediatra neonatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(9523)

OSPEDALE DI CIRCOLO « F. TRABATTONI-G. RONZONI » DI SEREGNO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, ufficio personale, dell'ente in Seregno (Milano).

(9438)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio personale, dell'ente in Seregno (Milano).

(9439)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso a tre posti di assistente cardiologo presso le U.T.I.C.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente cardiologo presso le U.T.I.C.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (divisione del personale) dell'ente in Potenza.

(9469)

OSPEDALE DI ARCEVIA

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arcevia (Ancona).

(9471)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1977, n. **32.**

Modifica di alcuni articoli della legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 « Formazione di una cartografia regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 101 *del* 9 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scopi della legge

Al primo comma, settima riga, dove recita « carte operative », leggasi « carte tematiche operative ».

Art. 2.

Affidamento dei lavori

Invariato.

Art. 3.

Partecipazione degli enti pubblici alla realizzazione della C.T.R.

Viene così modificato:

« Art. 3 - *Partecipazione degli enti pubblici alla realizzazione della cartografia regionale.* — Per la realizzazione della carta tecnica regionale e delle carte tematiche di cui all'art. 1, i comuni, i loro consorzi, le comunità montane, i comitati comprensoriali, le province e gli altri enti pubblici dell'Emilia-Romagna che intendono fare eseguire in proprio la cartografia relativa al loro territorio o a parte di esso, devono presentare alla Regione il loro piano di produzione cartografica nelle scale previste nei rispettivi capitolati speciali dei lavori.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base dei piani presentati, potrà concorrere alla spesa della produzione cartografica con un contributo dal 30 al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Tale spesa non potrà essere superiore al costo medio, per ettaro, sostenuto dalla Regione; l'eventuale eccedenza sarà a totale carico dell'ente richiedente.

Allo stesso contributo di cui al precedente comma, potranno essere ammessi i comuni e gli altri enti pubblici della Regione che abbiano iniziato non prima del 30 giugno 1973 la produzione cartografica sulla base di norme tecniche simili e congrue con quelle previste per la redazione della cartografia regionale ».

Art. 4.

Modalità per la concessione dei contributi

Viene così modificato:

« Art. 4. - *Modalità per la concessione dei contributi.* — Per beneficiare del contributo l'ente richiedente deve attenersi alle seguenti condizioni:

a) che, entro sessanta giorni dalla comunicazione della giunta regionale della concessione del contributo di cui al secondo comma del precedente art. 3, l'ente richiedente affidi, con deliberazione resa esecutiva ai sensi di legge, l'incarico di esecuzione della carta tecnica regionale o delle carte tematiche di cui all'art. 1 relative al territorio prescelto;

b) che il prodotto cartografico sia conforme alle norme tecniche stabilite nei capitolati speciali dei lavori di cui all'art. 2 della presente legge;

c) che i lavori siano terminati entro i termini contrattualmente stabiliti;

d) che il collaudo dei lavori sia affidato ad apposite commissioni nominate dal presidente della giunta regionale.

Per l'erogazione del contributo dovranno essere consegnati agli uffici della giunta regionale i seguenti documenti ed elaborati:

Per la carta tecnica regionale:

a) una copia della delibera di spesa;

b) un tipo e un controtipo di ogni originale, fotoincisi su pellicola elioriproducente;

c) due copie eliografiche di tutti gli "elementi" eseguiti;

d) altri eventuali documenti richiesti specificatamente dalla Regione.

Per la cartografia tematica:

a) una copia della delibera di spesa;

b) i lucidi originali relativi ad ogni colore, conformi al capitolato speciale dei lavori, pronti per la stampa;

c) altri eventuali documenti richiesti specificatamente dalla Regione ».

Art. 5.

Distribuzione dei prodotti cartografici e fotografici

Il primo capoverso viene così modificato:

« La Regione produrrà a suo carico le riprese fotografiche ed i materiali citati all'art. 1; gestirà la distribuzione e venderà copie di quanto prodotto anche dagli altri enti che avranno fruito del contributo, a chiunque ne faccia richiesta ».

Il quarto capoverso viene così modificato:

« Gli enti che avranno fruito del contributo per la realizzazione della carta tecnica regionale o delle carte tematiche potranno cedere a loro volta copie del materiale cartografico di loro proprietà, ma allo stesso prezzo praticato dalla Regione ».

Art. 6.

Determinazione del fondo

Invariato.

Art. 7.

Finanziamento col ricorso al credito

Invariato.

Art. 8.

Norma finale

Invariato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 8 luglio 1977

CAVINA

(8147)

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1977, n. **33.**

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 « Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 102 *del* 9 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 7 della legge regionale n. 6 del 24 gennaio 1975, fra il primo e il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

« In alternativa a quanto previsto nel comma precedente la amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti pubblici, per la durata massima di venti anni, contributi costanti

annui fino all'importo massimo delle rate annuali di ammortamento dei mutui agevolati da questi ottenuti per la parte non coperta da contributi della C.E.E. e dello Stato».

Il secondo comma dell'art. 7 è così modificato:

« L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al primo comma e dei contributi annuali di cui al secondo comma del presente articolo è subordinata all'emanazione degli appositi provvedimenti legislativi regionali di finanziamento ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 8 luglio 1977

CAVINA

(8148)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1977, n. 22.
Modificazioni all'art. 4 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 19.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 16 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 19, è così modificato:

« Il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato, in servizio presso i soppressi enti alla data del 31 dicembre 1974, sarà collocato a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico regionale ed inquadrato nei livelli funzionali di cui all'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1974, numeri 11 e 12 e sulla base della seguente tabella di equiparazione:

TABELLA *A*

Categorie e classi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica montana	Livelli funzionali
Categoria 2ª - Classe 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª	Concetto
Categoria 3ª - Classe 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª	Esecutivo
Categoria 4ªA - Classe 3ª	Ausiliario

Il personale di cui al primo comma del presente articolo è costituito da venti dipendenti e ripartito in categorie e classi come risulta dalla seguente tabella *B*:

TABELLA *B*

Categorie e classi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica montana	Numero dipendenti
Categoria 2ª - Classe 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª	12
Categoria 3ª - Classe 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª	7
Categoria 4ªA - Classe 3ª	1
	20

Il collocamento nel ruolo regionale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 1° agosto 1977

d'AIMMO

(9441)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1977, n. 35.
Modifica all'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 3 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il punto *f*) dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8, è modificato come segue:

« *f*) nel trasporto dal domicilio al servizio di trattamento dialitico ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 26 luglio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 giugno 1977 (atto n. 554) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 luglio 1977.

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1977, n. 36.
Modifica all'art. 8 della legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36. Norme di delega ai comuni per le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica nella scuola dell'obbligo e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 3 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36, già modificato con legge regionale 5 gennaio 1976, n. 2, è ulteriormente così modificato:

Per il funzionamento dei collegi-scuola di Norcia e Magione-Torricella e dei convitti annessi agli istituti professionali e tecnici di Città di Castello (IPSA), Spoleto (IPSA), Todi (ITSA),

Pietralunga (IPSA scuola coordinata), nonchè per l'assegnazione di posti gratuiti in istituti debitamente autorizzati, che in rapporto di convenzione convittino allievi (scuole coordinate IPSA di Assisi e Cascia), è riservata, sullo stanziamento complessivo dell'anno 1977, la somma di L. 225.662.851 e per gli anni successivi la somma di L. 150.000.000.

La giunta regionale è autorizzata a destinare una quota, fino ad un massimo di L. 75.662.851 della somma riservata per l'anno 1977, di cui al comma precedente, per la copertura delle maggiori spese sostenute durante gli anni scolastici 1974-75 e 1975-76, nell'espletamento delle funzioni sopra citate, secondo il seguente elenco:

	1974-75	1975-76
Cascia	L. 2.156.075	L. 4.147.220
Magione	» 9.500.000	» 717.820
Norcia	» 8.957.795	» 22.531.042
Assisi	» 3.129.412	» 12.217.150
Spoleto	» 4.140.597	» 8.165.740
	L. 27 883.879	L. 47.778.972

La restante somma riservata per l'anno 1977 e la somma di L. 150.000.000 riservata per ciascuno degli esercizi successivi sarà ripartita dalla giunta regionale fra i comuni sede di convitti o istituti, in base ai posti-letto esistenti ed effettivamente concessi in detti convitti o in base agli alunni che usufruiscono dei posti gratuiti in istituti debitamente autorizzati.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 secondo comma della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 luglio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 giugno 1977 (atto n. 558) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 luglio 1977.

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1977, n. 37.

Autorizzazione all'Ente di sviluppo nell'Umbria a contrarre direttamente il mutuo di cui all'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 3 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Ente di sviluppo nell'Umbria è autorizzato a contrarre direttamente con il consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento il mutuo di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9, per il parziale fabbisogno dell'Ente per l'anno 1976, ferme restando tutte le altre condizioni, nonchè l'onere per la sua estinzione, ivi compreso quello eventuale di preammortamento, a completo carico della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 29 luglio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 giugno 1977 (atto n. 559) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 luglio 1977.

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1977, n. 38.

Ente di sviluppo nell'Umbria. Costituzione di un fondo di dotazione per il prefinanziamento di opere di miglioramento fondiario assistite da contributi dello Stato, della C.E.E. e regionali. Concessione garanzia fidejussoria da parte della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 3 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, assistite dal concorso dello Stato, della C.E.E. e della regione Umbria, l'Ente di sviluppo nell'Umbria è autorizzato a contrarre un mutuo, alle migliori condizioni del mercato e fino all'importo massimo di lire 5 miliardi, da ammortizzare in venti anni.

Art. 2.

La giunta regionale dell'Umbria, a garanzia dell'esatto e puntuale pagamento da parte dell'Ente di sviluppo nell'Umbria delle rate annuali di ammortamento del mutuo di cui al precedente art. 1, è autorizzata a rilasciare fidejussione nei confronti dell'istituto mutuante.

A tal fine è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di lire 375.250.000 per la costituzione del relativo fondo di garanzia da imputare sul cap 3511 di nuova istituzione denominato: « Fondo di garanzia fidejussoria per l'ammortamento del mutuo contratto dall'Ente di sviluppo nell'Umbria per il prefinanziamento di opere di miglioramento fondiario assistite dai contributi statali, comunitari e regionali ».

All'onere predetto si farà fronte con il fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato con la legge 10 maggio 1976, n. 356.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 29 luglio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 giugno 1977 (atto n. 561) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 luglio 1977.

(9095)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1977, n. 35.

Inquadramento del personale dell'Ente gioventù italiana soppresso in base alla legge 18 novembre 1975, n. 764.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 21 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo e avventizio del soppresso Ente gioventu italiana, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, viene inquadrato, anche in soprannumero, con effetto dal 17 gennaio 1976, nella qualifica funzionale di coadiutore se trattasi di personale di ruolo appartenente alla carriera esecutiva ed in quella di commesso se trattasi di personale avventizio.

L'inquadramento viene effettuato nella posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento al 17 gennaio 1976, comprensivo dello stipendio, degli eventuali aumenti biennali e dell'assegno temporaneo o acconto per il riassetto del parastato, aumentato dell'importo di L. 60.000 mensili.

In nessun caso il trattamento economico previsto dal comma precedente potrà superare quello dei dipendenti regionali di analoga qualifica funzionale.

Art. 2.

Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica di inquadramento, l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza nella corrispondente carriera è valutata per intero per il personale di ruolo e per metà per il personale avventizio.

Ai fini della pogressione economica nella qualifica di inquadramento si ha riguardo alla data di attribuzione presso l'ente di provenienza dell'ultimo aumento biennale, o, in mancanza, della qualifica.

Art 3.

Qualora per effetto dell'inquadramento al personale in questione venisse attribuito un trattamento economico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale di cui alla legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7, inferiore al trattamento economico in godimento al 17 gennaio 1976, al lordo dell'indennità integrativa speciale e delle altre indennità ed assegni comunque percepiti in modo continuativo, con esclusione delle gratifiche annuali, delle quote di aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario e dell'indennità di missione, è attribuito un assegno personale, riassorbibile con i miglioramenti economici di carattere generale, pari alla differenza tra il trattamento precedente e quello di inquadramento.

Art. 4.

Al personale di cui al precedente art. 1 si applicano, con effetto dalla data di inquadramento, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, le disposizioni della parte IV, titolo II, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764.

Art. 5.

L'amministrazione regionale subentra — a decorrere dal 17 gennaio 1976 — a tutti gli effetti nei contratti di lavoro esistenti fra il soppresso Ente gioventù italiana ed il personale addetto ai servizi di custodia, guardiania, manutenzione e pulizia degli impianti trasferiti e provvederà ad adeguare ed uniformare il relativo trattamento economico fino ad un massimo corrispondente alla posizione tabellare prevista al 6° anno della qualifica di commesso.

In caso di affidamento degli impianti ad altri enti l'amministrazione regionale provvederà a cedere a detti enti i contratti relativi al personale di cui al presente articolo, il quale conserva il trattamento economico in godimento all'atto della cessione.

Art. 6.

Gli acconti erogati dall'amministrazione regionale al personale di cui alla presente legge, verranno recuperati in sede di attribuzione del trattamento economico di inquadramento ovvero del nuovo trattamento previsto dal precedente art. 5.

Art. 7.

Gli oneri relativi agli assegni fissi ed accessori nonché alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dalla applicazione della presente legge, fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 luglio 1977

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1977, n. 36.

Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 21 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:

« Le opere di riparazione possono comprendere:

a) miglioramenti anche sostitutivi agli infissi ed agli impianti, quando sia provata la loro inadeguatezza per vetustà o altra causa, indipendentemente dall'evento sismico;

b) eventuali ulteriori interventi strettamente indispensabili per adeguare e migliorare la ricettività e la funzionalità degli edifici al livello richiesto dai pubblici servizi alla cui sede sono destinati ».

Art. 2.

Tra il primo e secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è inserito il seguente comma:

« La perizia deve contenere, separatamente, l'indicazione:

a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico;

b) delle opere di completamento e degli impianti ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:

« In casi eccezionali, quando sussista l'esigenza di rispettare valori storico-ambientali di particolare pregio, è ammesso — sentiti il servizio regionale dei beni ambientali e culturali e la commissione consiliare speciale — il ricorso all'edilizia tradizionale ».

Art. 4.

Le parole « di edifici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive » del terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, sono sostituite con le seguenti: « degli edifici previsti dal comma precedente ».

Alla fine dello stesso art. 8 è aggiunto il seguente comma:

« A titolo di rimborso forfettario di tutte le spese sostenute dalle amministrazioni provinciali delegate per l'attuazione delle opere previste dal presente articolo, la Regione corrisponderà, con le modalità indicate al quinto comma, una percentuale non superiore al 5% del costo delle opere stesse ».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, sono soppresse le parole: « mediante impiego di strutture prefabbricate definitive ».

Art. 6.

Dopo l'art. 9 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 9-*bis*. — Al fine di sopperire alle mutate esigenze dislocative delle aule mobili o ad elementi componibili nelle zone colpite dal terremoto, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per lo smontaggio di dette attrezzature, per il loro trasporto e rimontaggio nelle aree di nuova destinazione.

Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l'amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie.

A detti interventi si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 8 della presente legge.

Art. 9-*ter*. — L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'onere delle spese di adeguamento degli edifici necessari per lo svolgimento dell'attività scolastica per l'anno scolastico 1976-77 degli alunni sfollati dalle zone terremotate nei comuni di Grado, Lignano, Iesolo e San Michele al Tagliamento - frazione Bibione.

L'intervento regionale avviene mediante rimborso totale, a favore degli enti pubblici che vi hanno provveduto, della spesa sostenuta per opere di riatto, manutenzione e adeguamento, sia delle strutture sia degli impianti, nonché per le attrezzature e l'arredamento ».

Art. 7.

Il titolo del capo IV della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è modificato come segue:

« APPROVVIGIONAMENTO DI STRUTTURE MOBILI E PREFABBRICATE E COSTRUZIONI DI EDILIZIA TRADIZIONALE »

Art. 8.

Dopo le parole « ed ai loro consorzi » del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, sono inserite le parole: « , nonché agli enti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 ».

Dopo le parole « ed ai loro consorzi » del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, sono inserite le parole: « , nonché agli enti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 ».

Art. 9.

Dopo le parole « e loro consorzi » del terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, sono inserite le parole: « , nonché agli enti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 ».

Art. 10.

Dopo l'art. 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis*. — Per le opere in corso di esecuzione a carico di enti operanti nel settore della scuola materna, già ammessa ai benefici previsti dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, con finanziamenti che si siano dimostrati insufficienti, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi integrativi in conto capitale entro il limite stabilito dal medesimo primo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22 ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, è abrogato.

Art. 12.

Le parole « articoli 3 e 6 » del primo comma dell'art. 13 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, sono sostituite dalle seguenti: « articoli 3, 6 e 6-*bis* ».

Art. 13.

Dopo le parole « necessaria copertura finanziaria », alla fine dell'art. 11 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, sono aggiunte le seguenti parole: « , nonchè ai benefici di cui all'art. 1 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, limitatamente alla realizzazione di lotti conclusivi di progetti generali già approvati ».

Art. 14.

Il quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, è modificato come segue:

« A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui al primo e secondo comma — che comprendono tutti gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell'arredamento — l'amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti relativamente ai limiti di oggetto o di importo:

a) a disporre aperture di credito a favore dei presidenti delle province di Udine e Pordenone;

b) ad effettuare pagamenti alle due amministrazioni provinciali suddette o agli enti locali interessati, mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20 ».

Art. 15.

Dopo l'art. 10 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente articolo:

« 10-*bis*. — Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l'amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di acquisizione delle aree strettamente necessarie ».

Capo II

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 16.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« In tale ultimo caso, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti predetti finanziamenti e contributi, oltreché per lo svolgimento dei corsi, anche per gli interventi di cui all'art. 3 ed alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4 della presente legge ».

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17.

Gli oneri previsti dall'art. 9-*bis* della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, aggiunto con l'art. 6 della presente legge, fanno carico al cap. 5072 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Per far fronte agli oneri previsti dall'art. 9-*ter* della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, aggiunto con l'art. 6 della presente legge, viene istituito « per memoria » nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al titolo II - sezione II - rubrica n. 3 - categoria IX, il cap. 5073 con la denominazione: « Spese di adeguamento degli edifici necessari per lo svolgimento dell'attività scolastica degli alunni sfollati dalle zone terremotate ».

Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo di cui al precedente comma saranno determinati — ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 — con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare competente.

Il precitato cap. 5073 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 18.

Per le finalità di cui all'art. 6-*bis* della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, inserito con l'art. 10 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 120 milioni, di cui lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

La predetta spesa di lire 120 milioni fa carico al cap. 5169 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato per il piano di lire 120 milioni, di cui lire 60 milioni per l'esercizio 1977.

All'onere di lire 120 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 2604 — « Fondo di riserva per le spese impreviste » — dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1977 al 1980 e del bilancio per l'esercizio 1977.

In relazione al disposto di cui all'art. 10 della presente legge, la denominazione del precitato cap. 5169 viene così modificata:

« Contributi in conto capitale a favore degli enti obbligati e dei loro consorzi, nonché degli altri enti e istituzioni operanti nel settore, per opere di riattamento e di straordinaria manutenzione, nonché per l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna e alla scuola dell'obbligo e contributi integrativi in conto capitale per opere in corso di esecuzione a carico di enti operanti nel settore della scuola materna, già ammesse ai benefici previsti dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22 ».

Art. 19.

In relazione al disposto di cui all'art. 13 della presente legge, la denominazione del cap. 5102 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene così modificata:

« Oneri per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, già ammesse ai benefici della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42 — capo VI — e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali i comuni interessati non dispongono della necessaria copertura finanziaria, nonché ai benefici di cui all'art. 1 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, limitatamente alla realizzazione di lotti conclusivi di progetti generali già approvati ».

In relazione al disposto di cui all'art. 14 della presente legge, la denominazione del cap. 5072 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 è modificata come segue:

« Spese o rimborsi per l'approvvigionamento e la messa in opera di aule mobili o ad elementi componibili o strutture prefabbricate definitive da destinare al servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, compresi gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell'arredamento, nelle zone colpite dal terremoto ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 luglio 1977

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1977, n. 37.

Interpretazione autentica della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, recanti provvidenze alle imprese industriali e alle imprese operanti nel settore distributivo. Modifica della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modifiche, riguardante interventi a favore dei consorzi tra piccole imprese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 21 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via di interpretazione autentica, i benefici di cui alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, sono applicabili ai programmi di spesa iniziati non oltre il biennio precedente la domanda di finanziamento.

Il termine di cui al comma precedente si intende applicabile anche ai programmi di investimento ritenuti ammissibili in applicazione della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40.

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare dei contributi viene determinato, su proposta dell'assessore all'industria e al commercio, con deliberazione della giunta regionale, la quale, visti i programmi presentati, potrà autorizzare con il medesimo provvedimento l'utilizzazione dei contributi stessi anche nel corso dei due esercizi finanziari successivi a quello di imputazione della spesa.

In tale ipotesi, il rendiconto relativo al programma di attività ammesso a contributo dovrà essere prodotto entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario in cui il contributo stesso sarà utilizzato.

Nei casi rimanenti, il termine di presentazione del rendiconto sarà stabilito dal decreto di concessione.

Le disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma sono applicabili anche per i contributi concessi a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 su domanda dei consorzi interessati ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 luglio 1977

COMELLI

(9062)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772420)